

D.g.r. 24 febbraio 2025 - n. XII/3959

Deferminazioni sulle misure a valere sul PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia: «Linea internazionalizzazione 21-27 - progetti per la competitività sui mercati esteri» ex d.g.r. n. XI/7202, «Investimenti - Linea attrazione investimenti», investimenti - Linea sviluppo aziendale» e «Investimenti - Linea green» ex d.g.r. XI/7595, «Voucher formativo aziendale» ex d.g.r. XI/7535, «Rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali» ex d.g.r. n. XII/1187 e n. XII/3703, «Contributi per la partecipazione delle MPMI alle fiere internazionali in Lombardia» ex d.g.r. n. XII/2827, «Transizione digitale delle imprese lombarde» ex d.g.r. n. XII/2830, «Investimenti - linea microimprese» ex d.g.r. XII/2829, «Sostegno alla transizione delle MPMI lombarde verso modelli di produzione circolari e sostenibili» ex d.g.r. XII/2877 e «Verso nuovi mercati» ex d.g.r. XII/3704

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020», ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

Richiamati:

- la d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: «Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia»;
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;

Visti:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;

Richiamate:

- la d.g.r. 24 ottobre 2022, n. XI/7202 e s.m.i. che ha approvato

i criteri della misura «Linea Internazionalizzazione 21-27- Progetti per la competitività sui mercati esteri»;

- la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che ha approvato i criteri delle misure «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale», «Investimenti - Linea Green» e «Investimenti - Linea Attrazione investimenti»;
- la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7535 e s.m.i. che ha attivato la misura «Linea competenze 21-27 per l'innovazione green e digitale delle imprese lombarde»;
- la d.g.r. 23 ottobre 2023, n. XII/1187 che ha approvato i criteri della misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali;
- la d.g.r. 22 luglio 2024, n. XII/2827 che ha approvato i criteri applicativi della misura «Contributi per la partecipazione delle MPMI alle fiere internazionali in Lombardia»;
- la d.g.r. 22 luglio 2024, n. XII/2829 che ha istituito la misura «Investimenti - Linea Microimprese»;
- la d.g.r. 22 luglio 2024, n. XII/2830 che ha attivato la misura «Transizione digitale delle imprese lombarde»;
- la d.g.r. 29 luglio 2024, n. XII/2877 che ha istituito la misura di sostegno alla transizione delle MPMI lombarde verso modelli di produzione circolari e sostenibili;
- la d.g.r. 20 dicembre 2024, n. XII/3704 che ha approvato gli elementi essenziali della misura «Verso nuovi mercati: sostenere l'internazionalizzazione delle imprese lombarde»;
- la d.g.r. 20 dicembre 2024, n. XII/3703 che ha approvato gli elementi essenziali della «Misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali - 2025»;

Richiamati altresì:

- il decreto 23 dicembre 2022, n. 19050 che ha approvato il bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla «Linea internazionalizzazione 21-27 - Progetti per la competitività sui mercati esteri» in attuazione della d.g.r. n. XI/7202;
- il decreto 29 marzo 2023, n. 4649 con cui è stato approvato l'avviso della misura «Investimenti - Linea Attrazione investimenti» in attuazione della d.g.r. XI/7595;
- il decreto 29 marzo 2023, n. 4640 con cui è stato approvato l'avviso della misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» in attuazione della d.g.r. XI/7595;
- il decreto 29 marzo 2023, n. 4648 con cui è stato approvato l'avviso della misura «Investimenti - Linea Green» in attuazione della d.g.r. XI/7595;
- il decreto 4 luglio 2023, n. 10029 con cui è stato approvato il bando per la presentazione delle richieste di voucher formativo aziendale sulla linea competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese in attuazione della d.g.r. XI/7535;
- il decreto 7 febbraio 2024, n. 2193 che ha approvato l'avviso della misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali in attuazione della d.g.r. n. XII/1187;
- il decreto 25 luglio 2024, n. 11499 che ha approvato l'avviso della misura «Contributi per la partecipazione delle MPMI alle fiere internazionali in Lombardia» in attuazione della d.g.r. n. XII/2827;
- il decreto 25 luglio 2024, n. 11468 che ha approvato il bando «Transizione digitale delle imprese lombarde» in attuazione della d.g.r. n. XII/2830;
- il decreto 4 ottobre 2024, n. 14847 che ha approvato l'avviso della misura «Investimenti - Linea Microimprese» in attuazione della d.g.r. XII/2829;
- il decreto 19 novembre 2024, n. 17558 che ha approvato l'avviso della misura «Sostegno alla transizione delle MPMI lombarde verso modelli di produzione circolari e sostenibili» in attuazione della d.g.r. XII/2877;

Dato atto che non è ancora stato approvato il decreto attuativo per le misure di cui alle d.g.r. n. XII/3704 e d.g.r. n. XII/3703 sopra richiamate, che sarà adottato conseguentemente alla presente deliberazione;

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/241 e s.m.i. che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e stabilisce:

- al considerando (20), che «il dispositivo dovrebbe sostenere i progetti che rispettano il principio dell'addizionalità dei finanziamenti dell'Unione»;
- al considerando (51), che [...] «il sostegno finanziario dell'Unione destinato ai piani per la ripresa e la resilienza dovrebbe

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 26 febbraio 2025

be assumere la forma di un finanziamento basato sul conseguimento dei risultati misurato in riferimento ai traguardi e agli obiettivi indicati nei piani per la ripresa e la resilienza approvati»;

- al considerando (52) che «l'erogazione dei fondi nell'ambito del dispositivo è subordinata al conseguimento soddisfacente, da parte degli Stati membri, dei pertinenti traguardi e obiettivi quali stabiliti nei piani per la ripresa e la resilienza, dopo che la valutazione di tali piani è stata approvata dal Consiglio»;
- al considerando (62) che «per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del dispositivo e di altri programmi dell'Unione»;
- all'art. 9 (Addizionalità e finanziamento complementare) che «Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo»;
- all'art. 22 (Tutela degli interessi finanziari dell'Unione) paragrafo 2, lettera c) che, in fase di presentazione della Richiesta di pagamento, lo Stato Membro presenti una dichiarazione di gestione che attesti, tra l'altro, che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria»;
- all'art. 24 (Regole concernenti il pagamento, la sospensione e la risoluzione degli accordi riguardanti i contributi finanziari e i prestiti) che dopo aver raggiunto i traguardi e gli obiettivi concordati e indicati nel piano per la ripresa e la resilienza approvato, lo Stato membro interessato presenta una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario e, se del caso, del prestito alla Commissione, perché ne valuti il grado di conseguimento ai fini dell'erogazione del contributo finanziario e dell'eventuale prestito»;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE e s.m.i.;

Considerato con riferimento alle misure sopra richiamate che, alla data di approvazione delle stesse, il cumulo con le agevolazioni concesse nell'ambito del sopra richiamato Regolamento UE n. 2021/241 non era consentito per quanto disposto dallo stesso Regolamento;

Vista la relazione speciale n. 22/2024 della Corte dei Conti Europea, pubblicata il 21 ottobre 2024, in cui si evidenzia il rischio di doppio finanziamento tra il PNRR, che non è collegato ai costi basandosi sul raggiungimento di milestone e target, e i fondi della politica di coesione; secondo la Corte il doppio finanziamento può verificarsi non solo quando gli stessi costi vengono coperti due volte, ma anche quando le stesse realizzazioni o risultati vengono dichiarati e finanziati più volte;

Richiamata la circolare n. 13 del 28 marzo 2024 del Dipartimento della Ragioneria Generale (DRG) del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) rubricata «Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori» in cui si scrive che in ambito RRF (Recovery and Resilience Facility), la duplicazione dei finanziamenti è un concetto legato anche alle attività previste per il conseguimento della performance del PNRR, i cui costi devono essere coperti esclusivamente con l'RRF con il conseguente divieto di concorrere al raggiungimento della milestone/target PNRR con ulteriori risorse europee;

Richiamato a titolo esemplificativo il caso di duplicazione di finanziamenti per la costruzione di 500 mulini a vento riportato nella richiamata circolare n. 13/2024 come di seguito riportato: la Decisione di esecuzione del Consiglio (CID) di approvazione del PNRR «prevede come target la costruzione di 500 mulini a vento, il cui costo stimato alla data di presentazione del PNRR era di 1 miliardo di euro, da coprire interamente con l'RRF. Vengono costruiti 500 mulini a vento. Lo Stato Membro ha tuttavia ottenuto un finanziamento dai Fondi di Coesione dell'UE per 100 milioni di euro nell'ambito di questo investimento, corrispondente al costo di 50 mulini a vento. Sussiste la duplicazione dei finanziamenti». Esistono diverse opzioni per correggere la duplicazione dei finanziamenti. Prima opzione: i 50 mulini a vento costruiti con il

sostegno dei Fondi di Coesione dell'UE non possono essere conteggiati ai fini dei target del PNRR. Se c'è tempo sufficiente fino alla presentazione della richiesta di pagamento che coinvolge tali target, lo Stato Membro intraprende investimenti aggiuntivi senza il sostegno di altri finanziamenti dell'UE per garantire che i target siano raggiunti in modo soddisfacente (ad esempio costruendo 50 mulini a vento aggiuntivi, raggiungendo così i 500 mulini a vento target nell'ambito del PNRR. Se il target definito fosse la costruzione un ospedale, anche se l'altro fondo UE avesse coperto solo una parte del costo, l'unico modo per raggiungere il target sarebbe costruire un altro ospedale.

Seconda opzione: se la Misura è stata inclusa nella Convenzione di sovvenzione dei Fondi di Coesione 2021-2027 dopo l'adozione del CID e non c'è tempo per effettuare ulteriori investimenti nell'ambito del PNRR, gli altri finanziamenti dell'Unione devono essere recuperati integralmente. Pertanto, in questo caso, il finanziamento dei Fondi di Coesione dell'UE previsto per il costo di 50 mulini a vento dovrebbe essere interamente recuperato dall'Unione»;

Considerato che le soluzioni proposte sugli esempi di doppio finanziamento di cui alla richiamata circolare n. 13/2024 del DRG-MEF prevedono sostanzialmente che, in caso si verifichi un doppio finanziamento, in assenza di tempo per effettuare ulteriori investimenti nell'ambito del PNRR per il raggiungimento dei target, sono gli altri finanziamenti dell'Unione, a prescindere dalla data di concessione dell'agevolazione a valere sulle altre risorse europee, che devono essere recuperati integralmente, valorizzando temporalmente la sola presenza della misura nel PNRR approvato con il CID;

Dato atto che:

- diverse misure PNRR inserite nel CID prevedono la forma tecnica del credito d'imposta che, essendo una misura fiscale, per lo più viene fruita dal beneficiario in annualità differite ed essendo una misura generale non viene registrata nel Registro Nazionale Aiuti di Stato;
- in caso di recupero il beneficiario finale incorre in sanzioni e interessi;
- secondo quanto previsto dalla circolare n. 13/2024 del DRG-MEF per risolvere eventuali casi di doppio finanziamento fino alla conclusione del PNRR, le misure del PR FESR Lombardia, che sono ad uno stato avanzato di realizzazione, rischiano la decertificazione dopo aver concesso le agevolazioni, con effetti negativi oltre che sui beneficiari finali, anche sul bilancio regionale;

Ritenuto necessario, stante i suddetti rischi, dare ai beneficiari indicazioni puntuali circa l'applicazione del divieto di cumulo nelle misure di cui alla presente Deliberazione;

Ritenuto, pertanto, di precisare che, al fine di non incorrere nel divieto di doppio finanziamento, per le agevolazioni di cui alle misure riportate nel presente provvedimento vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruiti o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al citato Regolamento (UE) n. 241/2021;

Ritenuto altresì di demandare ai dirigenti della Direzione Generale Sviluppo economico la pubblicizzazione del presente atto, nelle modalità maggiormente adeguate per ognuna delle misure sopra richiamate;

Dato atto che le modifiche di cui al presente provvedimento non comportano modifiche sull'inquadramento aiuti di stato;

Richiamati altresì:

- la d.g.r. 21 novembre 2022, n. XI/7402 avente ad oggetto: «Fondo Lombardia Venture per sostenere start up e scale up nell'accesso al capitale di rischio a valere sull'azione 1.3.2 «Sostegno all'accesso al credito» del PR FESR Lombardia 2021-2027 - approvazione dei criteri»;
- il d.d.s. 3 febbraio 2023, n. 1374 avente ad oggetto: «Fondo Lombardia Venture per sostenere start up e scale up nell'accesso al capitale di rischio a valere sull'azione 1.3.2 «Sostegno all'accesso al credito» del PR FESR Lombardia 2021-2027 - Approvazione dell'Avviso per la selezione dei Fondi di Venture Capital (VC), in attuazione della d.g.r. 21 novembre 2022, n. XI/7402» con una dotazione complessiva di 40 milioni;
- il d.d.s. 29 settembre 2023, n. 14706 avente ad oggetto: «2021IT16RFPR010 - Fondo «Lombardia Venture» per sostenere start up e scale up nell'accesso al capitale di rischio a valere sull'azione 1.3.2 «Sostegno all'accesso al credito» del PR FESR Lombardia 2021-2027 - Approvazione delle proposte ammesse all'investimento di Lombardia Venture di cui al d.d.s. 3 febbraio 2023, n. 1374» con cui è stato approvato

l'elenco delle proposte ammesse all'investimento di Lombardia Venture ed è stato assegnato il commitment alle tre proposte dei gestori di Fondi di Venture Capital;

Dato atto che in fase di selezione nessuno dei Fondi di Venture Capital aveva nel fondo principale commitment derivante da risorse PNRR;

Ritenuto di specificare, per il Fondo Lombardia Venture, che i tre fondi selezionati, qualora in futuro dovessero ricevere commitment derivante da risorse PNRR, dovranno garantire che non ci sia nessuna sovrapposizione con i destinatari finali di Lombardia Venture, pena il ritiro del commitment;

Dato atto che per le altre misure a valere sul PR FESR di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico quali la misura «Microcredito» ex d.g.r. 18 novembre 2024, n. XII/3425, la misura «Basket Bond Lombardia» ex d.g.r. 13 novembre 2023, n. XII/1320 e s.m.i., la misura «Quota Lombardia» ex d.g.r. 9 settembre 2024, n. XII/2994, la misura «Competenze per lo sviluppo» ex d.g.r. 16 dicembre 2024, n. XII/3638 e il Fondo «Lombardia Venture STEP» ex d.g.r. 13 gennaio 2025, n. XII/3764, prevedono già espressamente il divieto di cumulo con qualsiasi aiuto e non aiuto a valere su risorse del PNRR;

Dato atto che la Direzione competente riferisce che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante informativa dell'11 febbraio 2025;
- dell'Autorità di Gestione POR FESR 2021-2027 con nota protocollo R1.2025.0000661 del 12 febbraio 2025;

Richiamata la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione generale al Dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione Comunitaria, Commercio e raccordo con la DG URL» ridenominata «Programmazione Comunitaria e Commercio» con la d.g.r. 20 maggio 2024, n. XII/2340 che ha approvato il VII Provvedimento organizzativo del 2024;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di precisare che, al fine di non incorrere nel divieto di doppio finanziamento, per le agevolazioni di cui alle misure Linea Internazionalizzazione 21-27 ex d.g.r. n. XI/7202, «Investimenti - Linea attrazione investimenti», «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» e «Investimenti - Linea Green» ex d.g.r. XI/7595, «Voucher formativo aziendale» ex d.g.r. XI/7535, «Rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali» ex d.g.r. n. XII/1187 e n. XII/3703, «Contributi per la partecipazione delle MPMI alle fiere internazionali in Lombardia» ex d.g.r. n. XII/2827, «Transizione digitale delle imprese lombarde» ex d.g.r. n. XII/2830, «Investimenti - Linea microimprese» ex d.g.r. XII/2829, «Sostegno alla transizione delle MPMI lombarde verso modelli di produzione circolari e sostenibili» ex d.g.r. n. XII/2877 e «Verso nuovi mercati» ex d.g.r. XII/3704, vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al citato Regolamento (UE) n. 2021/241;

2. di demandare ai dirigenti della Direzione generale Sviluppo economico la pubblicizzazione del presente atto, nelle modalità più appropriate per ognuna delle misure oggetto del presente provvedimento;

3. di dare atto che non è ancora stato approvato il decreto attuativo per le misure di cui alle d.g.r. n. XII/3704 e d.g.r. n. XII/3703, che sarà adottato conseguentemente alla presente deliberazione;

4. di specificare, per il Fondo Lombardia Venture, che i tre fondi selezionati, qualora in futuro dovessero ricevere commitment derivante da risorse PNRR, dovranno garantire che non ci sia nessuna sovrapposizione con i destinatari finali di Lombardia Venture, pena il ritiro del commitment;

5. di dare atto che le modifiche di cui al presente provvedimento non comportano modifiche sull'inquadramento aiuti di stato;

6. di dare atto che per le altre misure a valere sul PR FESR di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico, quali la misura «Microcredito» ex d.g.r. 18 novembre 2024,

n. XII/3425, la misura «Basket Bond Lombardia» ex d.g.r. 13 novembre 2023, n. XII/1320 e s.m.i., la misura «Quota Lombardia» ex d.g.r. 9 settembre 2024, n. XII/2994, la misura «Competenze per lo sviluppo» ex d.g.r. 16 dicembre 2024, n. XII/3638 e il Fondo «Lombardia Venture STEP» ex d.g.r. 13 gennaio 2025, n. XII/3764, prevedono già espressamente il divieto di cumulo con qualsiasi aiuto e non aiuto a valere su risorse del PNRR;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it).

Il segretario: Riccardo Perini